STATUTO ASD AKA APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

a) È costituita l'associazione denominata "**ASD AKA APS**", ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 di seguito "Associazione".
b) L'Associazione ha sede nel Comune di Roma. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
c) L'Associazione ha durata illimitata.
d) L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Natura giuridica

a) L'Associazione:
   – è un ente privato non commerciale senza scopo di lucro;
   – assume la qualifica di APS tramite iscrizione al RUNTS – Sezione Associazioni di Promozione Sociale;
   – assume la qualifica di ASD tramite iscrizione al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Art. 3 - Finalità

a) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, educative, culturali, sportive e di utilità sociale, promuovendo:
   – attività sportive dilettantistiche;
   – attività culturali, formative, ricreative, artistiche;
   – cultura della legalità, del consenso, della non violenza;
   – percorsi educativi e formativi per adulti;
   – inclusione sociale, pari opportunità, benessere della persona;
   – attività di turismo sociale e culturale;
   – attività di beneficenza a favore di persone svantaggiate.

Art. 4 - Attività di interesse generale

a) L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare le lettere:
   - d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali;
   - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (WebRadio, podcast, streaming);
   - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
   - l) formazione extrascolastica e attività formative, laboratoriali e workshop per adulti;
   - m) servizi strumentali a favore di enti del Terzo Settore;
   - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
   - u) attività di beneficenza, erogazione di beni e servizi a persone svantaggiate;
   - v) promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza e del consenso;
   - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Art. 5 - Attività sportive dilettantistiche

a) L'Associazione, per lo svolgimento delle attività sportive, si affilia agli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni di riferimento, impegnandosi al rispetto dei relativi Statuti e Regolamenti.
b) L'Associazione svolge attività sportiva dilettantistica nelle seguenti discipline:
   – Freccette (steel darts e soft darts);
   – Danze Caraibiche, Danze Argentine, Hustle, Show Coppie;
   – Danze Internazionali e Freestyle;
   – Scacchi, dama, go;
   – Calciobalilla;

– ulteriori discipline riconosciute da CONI.

Sono comprese formazione, tornei, eventi, allenamenti, tesseramento sportivo e promozione.

Art. 6 - Attività diverse

a) Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.
b) A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri e che possono includere, in via non esaustiva attività quali:
   - merchandising;
   - raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni della WebRadio
   - vendita di beni o servizi coerenti con le attività istituzionali;
   - organizzazione eventi aperti al pubblico.
c) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 7 - Soci

a) Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Ente, presentano domanda di ammissione e vengono iscritte nel Libro Soci a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.
b) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
c) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
d) L'ammissione a Socio è individuale e volontaria. La domanda deve contenere:
   - dati anagrafici del richiedente;
   - dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice di Condotta/Safeguarding.
e) Il tesseramento sportivo all'Ente di Promozione Sportiva non attribuisce, di per sé, la qualifica di Socio.
f) Il tesserato diventa Socio solo se presenta domanda specifica e questa viene approvata dal Consiglio Direttivo.
g) L'Associazione prevede due categorie di soci:
   - a) Soci Ordinari
     - hanno diritto di voto attivo e passivo;
     - partecipano alla vita democratica dell'Associazione;
     - versano la quota associativa ordinaria stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
   - b) Soci Partecipanti
     - sostengono le attività associative;
     - non hanno diritto di voto;
     - versano una quota associativa ridotta, stabilita dal Consiglio Direttivo;
     - possono chiedere in qualunque momento di diventare Soci Ordinari mediante domanda scritta.
   - c) Tesserati sportivi (non soci)
     - soggetti iscritti ad attività sportive tramite EPS o Federazioni;
     - non acquisiscono la qualifica di Socio, salvo domanda specifica;
     - possono diventare Soci presentando domanda di ammissione.
h) Una stessa persona può essere contemporaneamente Socio e tesserato sportivo.
i) In tal caso:
   - è iscritta una sola volta nel Libro Soci (per la qualità di socio);
   - è iscritta nel Registro Tesserati per l'attività sportiva.
j) La qualifica di Socio è personale, non trasmissibile, a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione.
k) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

l) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 - Volontari, lavoratori e collaboratori sportivi

a) L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di terzi, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
b) Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, subordinato o di lavoro sportivo dilettantistico ai sensi del D.Lgs. 36/2021, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
c) Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate o, nei casi consentiti dalla Legge, rimborsi forfettari nei limiti normativi.
d) I rapporti con i lavoratori sportivi sono disciplinati da specifici contratti nel rispetto della normativa sportiva e fiscale vigente.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

a) Tutti i Soci hanno pari doveri. I diritti variano in base alla categoria.
    - Soci Ordinari
        - eleggono gli organi sociali e possono essere eletti;
        - votano in Assemblea se iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione e in regola con il pagamento della quota;
        - esaminano i libri sociali;
        - partecipano alla vita democratica dell'Ente.
    - Soci Partecipanti
        - non votano e non sono eleggibili;
        - partecipano alle attività associative;
        - possono chiedere il passaggio a Soci Ordinari tramite domanda.
    - Tutti i Soci (Ordinari e Partecipanti)
        - devono rispettare Statuto, Regolamenti, Codice di Condotta e deliberazioni sociali;
        - devono versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
        - possono partecipare alle attività sociali e frequentare i locali dell'associazione;
        - possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
        - possono denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017

Art. 10 - Quota associativa

a) L'Associazione prevede una quota associativa annuale dovuta da tutti i Soci, quale contributo alla vita dell'Ente.
b) La quota non è trasmissibile né rivalutabile e non è rimborsabile in caso di recesso, morte, esclusione o mancato rinnovo.
c) La quota associativa può essere differenziata tra Soci Ordinari e Soci Partecipanti, nel rispetto dei principi di pari dignità tra gli associati e della non discriminazione previsti dalla Legge e dal presente Statuto.
d) La quota associativa ha validità annuale.
e) La durata dell'anno associativo e la relativa scadenza della quota sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, che può stabilire:
    - la corrispondenza con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), oppure
    - la durata di dodici mesi dalla data di iscrizione nel Libro Soci, oppure
    - una diversa articolazione annuale (es. anno sportivo o accademico).
f) La determinazione adottata si applica uniformemente a tutti i Soci per l'anno di riferimento.
g) La variazione della durata non ha effetto retroattivo e non incide sui diritti di voto maturati.
h) L'importo della quota associativa per ciascuna categoria di Soci è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, che può altresì prevedere:
    - riduzioni per le domande presentate tramite modulo online;
    - riduzioni per le iscrizioni effettuate in prossimità della scadenza dell'anno associativo;
    - agevolazioni per specifiche categorie di Soci, purché non discriminatorie.
i) Il Consiglio Direttivo può stabilire un importo ridotto per il rinnovo annuale della quota associativa da parte dei Soci già iscritti nel Libro Soci nell'anno precedente, in considerazione della minore attività amministrativa necessaria al rinnovo.

j) Il Consiglio Direttivo, in presenza di sopravvenute esigenze economiche, normative o organizzative (variazione dei costi di tesseramento o assicurazione sportiva, modifiche agli oneri di affiliazione, obblighi di legge), può deliberare un aggiornamento della quota associativa nel corso dell'anno, senza retroattività sugli importi già versati.
k) Il tesseramento sportivo è distinto dalla quota associativa.
Il costo base della tessera è determinato dagli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni competenti.
L'Associazione può prevedere, nel rispetto dei principi di equità e non discriminazione, contributi aggiuntivi di segreteria o di gestione, destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e alla copertura dei costi organizzativi delle attività sportive.
l) Il tesseramento sportivo non conferisce la qualifica di Socio, salvo presentazione e approvazione della relativa domanda di ammissione.
m) Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo comporta la sospensione automatica dei diritti associativi, incluso il diritto di voto e di ricoprire cariche sociali.
n) Se la morosità si protrae per oltre 12 mesi dalla data di scadenza naturale della quota, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità con semplice propria decisione, senza obbligo di previa comunicazione scritta.
o) Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, tentare di contattare l'associato prima dell'esclusione, senza che ciò costituisca obbligo o condizione di validità della delibera.

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato

a) La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, esclusione deliberata secondo quanto previsto nel presente Statuto.
b) L'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio che:
   - contravvenga gravemente allo Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
   - arrechi danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione;
   - mantenga condotte incompatibili con i principi associativi o con il Codice di Condotta e le policy di Safeguarding.
c) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato.
d) Il Socio può sempre recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.
e) Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo, anche tramite posta elettronica ordinaria, purché inviata dall'indirizzo email dichiarato al momento dell'iscrizione o successivamente aggiornato e registrato nei dati associativi, oppure tramite altra forma idonea a provare l'identità del richiedente.
f) La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dalla data di ricezione da parte dell'Associazione, fermo restando l'obbligo dell'annotazione nel Libro Soci da parte del Consiglio Direttivo, che prende atto del recesso nella prima seduta utile.
g) Le quote associative, i contributi e le somme comunque versate all'Associazione non sono rimborsabili, né rivalutabili o trasmissibili.
h) I Soci che cessano, per qualsiasi causa, di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12 - Safeguarding

a) L'Associazione si dota obbligatoriamente di:
   - Codice di Condotta Safeguarding;
   - Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
   - Responsabile Safeguarding.
   - Tali strumenti sono parte integrante delle norme interne.

Art. 13 - Organi sociali

a) Sono organi dell'Associazione:
   - Assemblea dei soci;
   - Consiglio Direttivo;
   - Presidente;
   - Organo di controllo (ove richiesto dalla legge);
   - Collegio dei Probiviri.
b) I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
c) Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci Ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea.
b) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
d) L'avviso di convocazione è inviato ai Soci mediante email all'indirizzo comunicato all'Associazione e può essere pubblicato sul sito ufficiale e/o sui canali social istituzionali. L'avviso si considera validamente comunicato con l'invio all'ultimo indirizzo email fornito dal socio.
e) L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
f) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
g) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
   - nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
   - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   - delibera sulla esclusione degli associati;
   - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
   - delibera lo scioglimento;
   - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
   - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
h) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
i) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
j) Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
k) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega.
l) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
   - in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega.
   - in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega
m) L'Assemblea straordinaria delibera:
   - Per la modifica dello Statuto dell'Associazione e tutte le questioni non di seguito elencate, con il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti
   - Per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
n) È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in modo certo e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'identificazione può avvenire tramite accesso nominativo da link personale, verifica visiva o altra modalità idonea a garantire l'identità. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
o) Nel caso non sia possibile identificare in modo certo i partecipanti, le riunioni dell'Assemblea potranno essere semplicemente trasmesse in streaming solo per uditori senza diritto di voto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
b) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
c) L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
d) Il Consiglio Direttivo resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi successivo alla sua elezione.
   In caso di elezioni anticipate, i consiglieri così eletti restano in carica sino alla medesima scadenza
e) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
f) A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
   - l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
   - la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
   - la creazione dei Regolamenti interni
   - la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
   - la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 117/2017;
   - la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
   - la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
   - la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
   - la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
g) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
h) Ogni consigliere può delegare un altro membro del Direttivo esclusivamente in caso di impedimento temporaneo, mediante comunicazione scritta (email, messaggistica istantanea o SMS) proveniente dall'indirizzo o numero registrato presso l'Associazione, oppure verbalmente in presenza di tutti i consiglieri riuniti. Ogni consigliere può ricevere una sola delega per seduta.
i) Non è ammessa la delega per le riunioni del Consiglio Direttivo e le votazioni sulle seguenti questioni:
   - elezione del Presidente
   - elezione delle cariche interne
   - approvazione bilancio
   - modifiche allo statuto
   - delibere disciplinari
j) È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, videoconferenza o chat (WhatsApp, Telegram, ecc), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'identificazione può avvenire tramite accesso nominativo da link personale, verifica visiva o altra modalità idonea a garantire l'identità. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
k) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
l) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
m) In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri, la cui nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile.
n) Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Presidente convoca entro 60 giorni l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 16 - Presidente

a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

b) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
c) Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
d) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
e) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
f) Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

a) L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
b) L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
c) L'Organo di controllo, se istituito, resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi successivo alla sua nomina, in analogia con la durata del Consiglio Direttivo.
d) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
e) Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
f) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

a) L'Associazione può dotarsi di un Collegio dei Probiviri (Organismo di Conciliazione) composto da tre membri nominati di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo, di cui almeno uno esterno all'Associazione.
b) Il Collegio dei Probiviri è organo interno di garanzia e di risoluzione delle controversie, avente funzioni di conciliazione, arbitrato irrituale e disciplina associativa nei limiti del presente Statuto.
c) Il Collegio opera in posizione di autonomia e terzietà rispetto agli altri organi sociali e ai soci coinvolti nelle controversie.
d) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e un membro supplente, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci in regola con la quota e con adeguati requisiti di moralità, equilibrio e imparzialità.
e) Possono essere eletti anche soggetti esterni all'Associazione, purché maggiorenni, senza conflitti di interesse e con comprovata competenza giuridico–associativa o esperienza nel settore.
f) I Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
g) In caso di dimissioni o decadenza di un proboviro, subentra il supplente fino alla successiva Assemblea utile.
h)
i) Il Collegio è competente a:
    - dirimere controversie tra:
        - soci;
        - soci e Consiglio Direttivo;
        - soci e altri organi sociali;
        - tesserati e organi sociali (per questioni non sportive);
        - istruttori, volontari o collaboratori nell'ambito dei rapporti associativi non contrattuali.
    - esprimere parere sulla legittimità degli atti associativi quando richiesto dall'Assemblea o dal CD;
    - pronunciarsi sui ricorsi contro:
        - dinieghi di ammissione;
        - provvedimenti disciplinari;
        - esclusioni per morosità o gravi inadempimenti;
j)

- svolgere funzione di organo conciliativo per qualsiasi controversia interna prima di eventuale arbitrato o ricorso giudiziario;
- decidere, come arbitro irrituale, su controversie di natura associativa rimesse al Collegio dalle parti.

k) Sono escluse dalla competenza del Collegio le controversie aventi natura puramente sportiva soggette all'ordinamento dell'EPS/FSN (CSEN, FIGeST).
l) Il procedimento è attivato mediante richiesta scritta (email ammessa) al Presidente del Collegio, contenente:
   - generalità delle parti;
   - esposizione dei fatti;
   - eventuali documenti;
   - richieste specifiche.
m) Entro 10 giorni il Presidente del Collegio:
   - valuta l'ammissibilità;
   - informa il Consiglio Direttivo;
   - convoca le parti e fissa udienza entro 30 giorni.
n) Il Collegio può invitare le parti a un tentativo di conciliazione informale.
o) Le parti possono farsi assistere da un consigliere o da una persona di fiducia (senza assistenza legale obbligatoria).
p) Il procedimento è improntato a informalità, celerità e contraddittorio.
q) Il Collegio può:
   - assumere informazioni;
   - ascoltare testimoni;
   - consultare documenti;
   - richiedere pareri esterni.
r) La decisione è assunta a maggioranza entro 20 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.
s) Il provvedimento è motivato e comunicato alle parti e al Consiglio Direttivo.
t) Le decisioni del Collegio:
   - sono vincolanti all'interno dell'Associazione;
   - possono essere impugnate davanti all'Assemblea straordinaria (solo per violazioni statutarie);
   - non precludono il diritto costituzionale di adire l'autorità giudiziaria.
u) Il Collegio può proporre al Consiglio Direttivo l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di soci, tesserati o frequentatori:
   - richiamo scritto;
   - sospensione temporanea;
   - proposta di esclusione.
v) Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva salvo i casi in cui lo Statuto preveda un passaggio assembleare.
w) Le controversie interne relative all'applicazione dello Statuto, dei regolamenti o dei diritti associativi devono essere previamente sottoposte al Collegio dei Probiviri per un tentativo obbligatorio di conciliazione.
x) In caso di mancata conciliazione, il Collegio opera quale arbitro irrituale su richiesta congiunta o unilaterale delle parti.
y) Resta salva in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria una volta esaurite le procedure interne.
z) Non possono far parte del Collegio:
   - membri del Consiglio Direttivo;
   - organo di controllo;
   - revisore;
   - soggetti in conflitto di interessi;
   - tesserati o soci sanzionati negli ultimi cinque anni.
aa) Il Proboviro decade automaticamente:
   - se perde la qualità di socio (se interno);
   - se viene eletto nel CD;
   - se manca a tre riunioni consecutive senza giustificazione.
bb) Le deliberazioni del Collegio sono raccolte nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
cc) L'attività del Collegio è coperta da riservatezza.
dd) I verbali non sono pubblici ma consultabili dalle parti e dagli organi sociali competenti.

Art. 19 - Regolamenti interni

a) Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti interni attuativi dello Statuto, necessari al funzionamento dell'Associazione, alla gestione delle attività sportive e culturali, alla disciplina dei tesseramenti e delle modalità operative.

b) Tali regolamenti sono immediatamente esecutivi dalla data della loro approvazione.
c) I regolamenti non possono modificare lo Statuto né incidere sui diritti fondamentali dei Soci. In caso di contrasto prevale lo Statuto.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

a) Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 21 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

a) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
b) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
c) L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative.
d) Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati. Ulteriori rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente possono essere riconosciuti nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge, secondo quanto disciplinato dal Regolamento interno. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi, nonché la corresponsione di compensi o conferimenti aventi contenuto patrimoniale rivalutabile.

Art. 22 - Bilancio

a) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
b) Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
c) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 23 - Libri sociali

a) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
   - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
   - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario occasionale è ammesso ma non iscritto nel Registro.
   - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
   - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
   - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
   - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
b) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 24 - Personalità giuridica

a) Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi momento la richiesta di personalità giuridica, senza obbligo temporale.

Art. 25 - Clausola di conciliazione e arbitrato interno

a) Per le controversie tra Soci, tra Soci e organi sociali o tra tesserati e l'Associazione, che abbiano ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni, è obbligatorio esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione dinanzi al Collegio dei Probiviri / Organismo di Conciliazione interno nominato dal Consiglio Direttivo.
b) In caso di mancata conciliazione, le parti possono deferire la controversia a un arbitro unico o a un collegio arbitrale nominato secondo il regolamento interno.
c) Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità delle parti di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, una volta esaurite le procedure interne di conciliazione e arbitrato.
d) Le controversie aventi natura strettamente sportiva, concernenti l'attività agonistica, tecnica e disciplinare, l'interpretazione dei regolamenti di gara, l'omologazione dei risultati e ogni altra questione rientrante nell'ordinamento sportivo del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata (ad esempio CSEN o FIGeST), sono devolute agli organi di giustizia sportiva competenti e seguono le relative norme statutarie e regolamentari.
e) Tali controversie non possono essere trattate dal Collegio dei Probiviri, né da altri organi associativi, salvo quanto previsto dalle norme degli enti sportivi di riferimento.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

a) In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.
b) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 27 - Rinvio

a) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.